

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Il giorno 03 ottobre 2011 nella sede dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi -
Confcommercio Imprese per l'Italia - della Provincia di Siracusa, con sede in via F. Laurana, n.2 - 4,

tra

l'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi - Confcommercio Imprese per l'Italia - della
Provincia di Siracusa, rappresentata dal Presidente pro tempore Liberante Santo Romano

e

la Filcams Cgil di Siracusa rappresentata dal Segretario Generale Sig. Stefano Gugliotta,

la Uiltucs Uil di Siracusa rappresentata dal Segretario Generale sig.ra Anna Floridaia.

la Fisascat Cisl di Siracusa rappresentata dal Segretario Generale sig.ra Venera Carasi.

si è stipulato

Il presente contratto integrativo territoriale per le aziende e per i dipendenti del terziario della
distribuzione e dei servizi, valido per tutto il territorio provinciale di Siracusa.

Art. 1

1. Sfera di applicazione

Le parti convengono che il presente contratto integrativo, stipulato ai sensi delle previsioni di cui al
CCNL Confcommercio, disciplina in maniera unitaria su tutto il territorio provinciale di Siracusa i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i
rapporti di lavoro a tempo determinato tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione dei servizi,
che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità.

Il presente accordo integra e sostituisce i precedenti accordi che con decorrenza la data di stipula del
presente accordo cesseranno di avere effetto e risulta coerente e funzionale alle previsioni di legge,
ed agli accordi vigenti e segnatamente:

2. Decorrenza e durata

Il presente accordo ha decorrenza dalla data di comunicazione agli enti di cui all'art. 12 del presente
accordo, ed avrà validità per 36 mesi dalla data di sottoscrizione; le parti concordano che in assenza
di una disdetta inoltrata alle parti contraenti entro mesi 6 (sei) dalla data di scadenza, lo stesso si
intende rinnovato per ulteriori 36 mesi, fermo restando, che in tale ipotesi, l'accordo potrà essere
disdettato in qualsiasi momento con un preavviso di mesi 6(sei).

In tale ipotesi, le parti concordano fin da ora, l'attivazione di un tavolo permanente finalizzato alla
sottoscrizione del rinnovo dell'accordo. Le parti si impegnano a ricercare tutte le soluzioni per
giungere ad un rinnovo del presente contratto con il coinvolgimento di tutte le parti
sottoscrittrici del presente accordo.

3. Relazioni sindacali

Al fine di migliorare le relazioni sindacali già presenti sul territorio provinciale, le parti concordano
di incontrarsi almeno una volta l'anno per realizzare un confronto complessivo sui temi di maggiore
rilevanza del settore.

Di norma l'incontro si realizzerà nei primi tre mesi di ogni anno di calendario e i temi che verranno
affrontati riguarderanno:

- la situazione economica della Provincia di Siracusa, con particolare riferimento al terziario,



ovvero ai settori facenti parti la sfera di applicazione del vigente CCNL;

- prospettive di sviluppo sul territorio-nuove aperture-;
- il mercato del lavoro (part-time, contratti di inserimento, diritti di precedenza, eventuali forme di flessibilità), con particolare riferimento anche alle tematiche della regolarizzazione ed emersione;
- l'utilizzo degli impianti, gli orari di apertura e le deroghe previste dalle normative vigenti;
- l'interlocuzione con gli enti locali sulle materie di competenze delle parti;
- la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le pari opportunità.

Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto integrativo ed i temi sopra evidenziati potranno essere implementati con altre argomentazioni di interesse delle stesse.

Le parti concordano altresì che di norma annualmente verrà realizzata un'iniziativa pubblica sullo stato del settore, le cui modalità di realizzazione saranno concordate nel corso dell'incontro annuale prima richiamato.

Art. 2

Mercato del lavoro

Le parti, al fine di agevolare l'accesso al mercato del lavoro e comunque di fornire elementi utili e più rispondenti alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, concordano quanto di seguito:

1. Rapporti a tempo parziale (week – end)

In riferimento alle previsioni di cui al CCNL, nei capitoli riferiti alla stessa materia, le parti concordano che su tutto il territorio provinciale potranno realizzarsi, in deroga, contratti di lavoro, della durata non inferiore alle 8 ore settimanali frazionabili in orari non inferiori a 4 ore, per le giornate di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi, cui potranno accedere studenti iscritti e frequentanti regolari corsi di studio e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro.

Rimane inteso che la prestazione svolta nella giornata di domenica o nei giorni festivi, sarà retribuita oltre che con la normale retribuzione con la maggiorazione del 30% quale maggiore gravosità della prestazione resa. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione globale di fatto sottraendosi al computo della maggiorazione su ogni altro istituto retributivo.

Ai fini del necessario monitoraggio da effettuarsi per evitare abusi sul ricorso a tale forma contrattuale, i datori di lavoro si obbligano, a trasmettere all'Ente Bilaterale Territoriale del terziario della Provincia di Siracusa (c. f. 93033230892) con sede in via F. Laurana n. 2 – 4 Siracusa, copia del contratto stipulato con il lavoratore prima dell'inizio del rapporto di lavoro unitamente al prospetto informativo allegato al presente accordo in caso di ricorso a detta tipologia contrattuale.

2. Contratto d' inserimento

I datori di lavoro, in regola con l'applicazione delle norme contrattuali, che assumono lavoratori con contratto d' inserimento, ai sensi delle norme vigenti provvedono a darne comunicazioni scritte alla specifica Commissione dell' Ente Bilaterale al fine di ricevere gratuitamente la somministrazione della formazione teorica, ripartita fra l'apprendimento di nozioni, di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, nella misura minima prevista dagli accordi interconfederali.

L'Ente Bilaterale potrà inoltre realizzare congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con

 2/6

modalità di formazione on line.

L' Ente Bilaterale, ovvero la commissione, certificherà le competenze acquisite attestanti l'effettiva esecuzione della formazione. Copia della stessa verrà fornita al datore di lavoro ed al lavoratore. Restano ferme tutte le altre previsioni previste dal richiamato accordo.

Art. 3

Apprendistato

In ragione delle peculiari condizioni del territorio provinciale e delle diffusioni dei fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, le parti ai sensi delle leggi e norme vigenti convengono di disciplinare il rapporto d' apprendistato professionalizzante su tutto il territorio provinciale per la durata del presente accordo sulla base dei seguenti principi:

Durata:

Si conviene che la durata del rapporto di apprendistato è prevista in:

- II livello settantadue mesi.
- III livello settantadue mesi.
- IV livello sessanta mesi.
- V livello quarantotto mesi.

Le parti si danno reciprocamente atto che, le presenti previsioni hanno carattere sperimentale per la vigenza del presente contratto integrativo e vogliono implementare l'utilizzazione dello strumento dell'apprendistato ad oggi non pienamente utilizzato.

Pertanto convengono che a fronte di eventuali modifiche legislative, che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente contratto, saranno tempestivamente valutate per apportare eventuali adeguamenti al presente accordo.


1. Formazione aziendale

Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia, le parti si impegnano a determinare entro tre mesi dalla firma del presente accordo i contenuti formativi, la durata, la modalità di erogazione della formazione, le modalità della formazione effettuata e le modalità di riconoscimento della qualifica professionale.

Ai fini della determinazione della definizione di formazione esclusivamente aziendale l'accordo da definire dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- previsione di un monte ore di formazione formalmente verificabile di almeno 40 ore annue di natura trasversale per l'acquisizione di conoscenza di lingua straniera e linguaggi informatici coerenti con il contesto lavorativo e le mansioni da svolgere;
- definizione dei requisiti di soggetto con capacità formativa e modalità di certificazione di soggetto idoneo ad erogare formazione, presenza di locali idonei ai fini formativi e previsione del libretto formativo per la registrazione delle competenze anche con modalità di registrazione informatiche;
- definizione di procedure di certificazione del rapporto di apprendistato ai sensi dell'art. 75 e seguenti del D. Lgs.,n. 276/2003 nonché di attestazione di regolare svolgimento della formazione coerentemente al profilo professionale conseguito.

Le parti convengono che, per l'applicazione della presente normativa, si adotterà una percentuale di conferma dell'85 % dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al

 3/6

termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Fermo restando quanto previsto dal CCNL di riferimento, in tema di trattamento economico, gli apprendisti assunti in forza del presente accordo, per gli ultimi dodici mesi del rapporto di apprendistato, sarà riconosciuto il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto d'apprendistato.

I datori di lavoro che vorranno accedere ai benefici ed alle procedure di certificazione dell'attività formativa, per gli apprendisti di cui al presente accordo, dovranno essere in regola con l'applicazione del CCNL e con gli accordi sottoscritti in sede provinciale.

Le parti s'impegnano anche al fine di garantire una omogeneità, a non sottoscrivere accordi aziendali peggiorativi rispetto al presente. Le aziende, a fronte di particolari esigenze, potranno segnalare le stesse all'Ente Bilaterale del Terziario di Siracusa che, nel quadro delle rideterminazioni prima evidenziate potranno valutare l'opportunità di una loro valorizzazione.

Infine, valutata l'ipotesi che a livello regionale le parti possono dotarsi di uno specifico accordo sulla stessa materia, convengono che, a fronte di tale evento, e solo in presenza di accordi migliorativi conformeranno i contenuti di cui al presente testo alle eventuali nuove determinazioni in materia di apprendistato professionalizzante.

In tema di apprendistato, le aziende comunicheranno in forma scritta mediante AR al lavoratore e per opportuna conoscenza alla commissione dell'EbT, almeno sei mesi prima della scadenza, la non conferma del rapporto di lavoro opportunamente motivata; in assenza il rapporto di lavoro si intende confermato a tempo indeterminato con decorrenza la superiore scadenza.

2. Monitoraggio dell'apprendistato

Ai fini di un monitoraggio della valenza applicata del presente accordo, le parti concordano di istituire presso l'EbT il registro dell'apprendistato.

Art. 4

Diritto di precedenza

I lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso aziende rientranti nella sfera d'applicazione di cui al richiamato CCNL, hanno facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato tranne che non siano stati licenziati per giusta causa.

I lavoratori interessati dovranno far pervenire all'azienda, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza, del precedente contratto a/m lettera raccomandata richiesta di prelazione nella riassunzione ai sensi del presente articolo; copia sarà trasmessa per opportuna conoscenza all'Ente Bilaterale del Terziario ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

ART. 5

Quote EBT

Le parti concordano che in linea con gli accordi territoriali vigenti nelle provincie siciliane, la misura del contributo mensile previsto dal CCNL di categoria a favore dell'Ente Bilaterale del terziario di Siracusa è fissato in 0,25 % per l'azienda e 0,25 %.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a set of initials on the right with the number '4/6' written above them.

ART. 6

Quote provinciali di assistenza contrattuale

Le parti concordano, al fine di garantire le necessarie assistenze ai lavoratori del settore e la funzionalità dei servizi resi, compresi i rinnovi contrattuali (direttamente o indirettamente anche attraverso l' EBT e le Commissioni all'uopo costituite), con decorrenza dalla firma del presente accordo, verrà trattenuta mensilmente da parte del datore di lavoro ai lavoratori (*con esclusione di coloro che con delega provvedono ad effettuare versamenti di natura associativa alle OO. SS. firmatarie del presente accordo*) la quota provinciale di assistenza contrattuale. Tale quota è determinata nella percentuale dello 0,50 % su paga base e contingenza e per quattordici mensilità e dovrà essere versata mensilmente su conto corrente all'uopo previsto e dedicato, secondo le modalità già sperimentate ed applicate, all'EBT.

Le parti concordano che in presenza di un accordo regionale in materia, la quota sarà allineata automaticamente all'accordo regionale.

ART. 7

Modalità di riscossione dei contributi di cui all'art.5 e 6

Le parti, al fine di ottimizzare la riscossione dei contributi sindacali, delle quote di assistenza contrattuale e delle quote dovute all'EbT da parte delle aziende, concordano che:

1. Mensilmente le aziende, trasmetteranno alle OO. SS. firmatarie del presente accordo, ciascuna per i propri iscritti, prospetto con l'elenco dei lavoratori che hanno sottoscritto la delega di rappresentanza e la relativa quota di adesione trattenuta dal datore di lavoro.
2. Nel caso di eventuali disdette di iscrizione ad una delle OO. SS. firmatarie del presente accordo, l'azienda riporterà nel prospetto sopra descritto, opportuna nota con l'indicazione della superiore decorrenza e provvederà con la stessa decorrenza in caso di mancata adesione ad altra OO.SS. firmataria del presente accordo a trattenere la quota di cui all'art.6.
3. Le attività della corretta modalità formativa degli apprendisti, come l'applicazione del presente accordo, potranno essere riconosciute a favore dei datori di lavoro che siano in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale ed alle OO. SS. firmatarie del presente accordo delle quote di assistenza contrattuale e delle quote d'iscrizione alle OO. SS.
4. Le superiori previsioni essendo innovative, sia rispetto alle previsioni contrattuali, sia ai contratti integrativi aziendali, e trattandosi di materia non normata negli stessi, sono obbligatorie e pertanto dovranno essere applicate integralmente.

Art. 8

Orari commerciali e calendario deroghe annuali

Le parti attribuiscono particolare valore alla necessità di definire con le amministrazioni locali equilibrati calendari per le aperture in deroga, degli esercizi commerciali, e ad ogni altro tema connesso.

Le parti nell'auspicare che le organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei lavoratori, anche in ossequio alle norme e alle leggi vigenti nazionali e regionali, convengono formalizzare, ai tavoli di confronto, posizioni unitariamente concordate, con particolare riferimento al rispetto delle norme contrattuali e ogni concorrenza sleale, che trova nel mancato rispetto del CCNL e degli accordi, margini concreti di affermazione.

Art. 9

Lavoro domenicale e festivo

Le parti convengono sulla necessità di uniformare i trattamenti economici dei lavoratori del settore, chiamati a svolgere la propria attività lavorativa nelle giornate festive e domenicali, fermo restando



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature on the right with the number '5/6' written above it.

che di norma l'orario di lavoro sarà distribuito dal lunedì al sabato. Pertanto, fatti salvi i trattamenti di miglior favore, di cui godono i lavoratori in virtù di contrattazione integrativa e/o usi e consuetudini, le parti concordano che la prestazione lavorativa nelle giornate domenicali e festive, anche per i lavoratori che hanno la domenica contrattualizzata quale giornata di lavoro da diritto alla maggiorazione del 30% sulle ore effettivamente lavorate, fermo restando il diritto ai riposi previsti dalla legge e dal CCNL.

Art. 10

Elemento provinciale

Le parti si impegnano ad istituire, un salario variabile, correlato all' andamento economico delle imprese, aventi come obiettivo gli incrementi della produttività, nel rispetto dei tempi e delle modalità, dettati dal CCNL.

Assumono pertanto l'impegno, a fronte di una piattaforma unitaria delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, a normare particolarmente il lavoro festivo (week end) e l'applicazione delle clausole elastiche e flessibili per le aziende superiore a 30 (trenta) dipendenti e le percentuali di conferma di cui all'art. 3.

Tali incontri si realizzeranno entro e non oltre gg. 90 (novanta) dalla data di presentazione della piattaforma con l'impegno, inoltre, a valutare i margini per la sottoscrizione di un accordo variabile di produttività definendo obiettivi e parametri.

Art. 11

Applicazione obbligatoria

Le parti concordano, che il presente accordo integrativo sottoscritto dalle OO. SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale del Commercio del Turismo e dei servizi – Confcommercio – Imprese per l'Italia della provincia di Siracusa, trova applicazione obbligatoria per tutte le aziende del terziario commercio e servizi della provincia di Siracusa.

Art. 12


Disposizioni finali

Il presente accordo è composto da n° 12 articoli.

Copia del presente Verbale di Accordo sarà notificata all'Ufficio Provinciale del Lavoro, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro e alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali INPS ed INAIL, per tutti gli adempimenti diretti ed indiretti scaturenti dal presente accordo..

NOTA A VERBALE

Fisascat, Uiltucus e Unione – Confcommercio Imprese per l'Italia, convengono in sede EBT di valutare possibilità di istituire la Commissione paritetica per la certificazione dei contratti di cui agli articoli 75 e seguenti del D. Lgs. 276/2003

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they appear to be: a signature that looks like 'S. M. P.', a signature that looks like 'P. M. P.', a signature that looks like 'P. M. P.', and a signature that looks like 'P. M. P.'. The signatures are somewhat stylized and overlapping.